

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 14/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 23.5.2008 la ricorrente stipulava con la finanziaria convenuta, *"in virtù di un acquisto di beni presso la [...]"*, un contratto di finanziamento *"finalizzato all'acquisto rateale di beni"*; la somma da restituire al lordo di interessi, commissioni e spese varie risultava pari a € 44.861,76 a fronte di un importo finanziato di € 25.301,00.

Con reclamo del 25/6/2010, la cliente, tramite il proprio legale, contestava l'applicazione al suddetto finanziamento di un TAEG (17,54%) superiore rispetto al tasso soglia fissato dal DM dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2008 per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2008 (10,60% aumentato della metà=15,90%) relativamente alle operazioni della specie, inquadrate dal legale nella categoria *"credito finalizzato all'acquisto rateale per un importo superiore ai 5.000,00 €"*; chiedeva pertanto, in base all'art. 1815 c.c. e 644 c.p., la restituzione di € 19.861,76 corrispondenti agli interessi, commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese applicate al contratto in considerazione della loro usurarietà. La finanziaria, in base a quanto afferma la ricorrente, non avrebbe fornito riscontro al reclamo.

Nel ricorso, il legale, dopo aver esposto i fatti nei termini di cui sopra, ha chiesto all'Arbitro *"la restituzione dell'importo di € 19.861,76 corrispondenti agli interessi, commissioni e*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese applicate al contratto, quale differenza dell'importo di € 44.861,76 ammontante all'importo totale da rimborsare ed € 25.301,00 totale effettivo finanziato”.

Il legale ha allegato copia del reclamo del 25.6.2010 e della lettera del 26.5.2008 di accettazione della richiesta di finanziamento da parte della finanziaria.

La resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha premesso che la cliente in data 19.5.2008 chiedeva e otteneva un *“prestito personale (cd. finanziamento a termine)”* di € 25.000,00 da rimborsare in n. 96 rate ciascuna da € 467,31 + € 2,00 a titolo di spese di incasso a partire dal 22.6.2008; il TAN e il TAEG del finanziamento venivano fissati in misura pari rispettivamente al 15,9% e al 17,54%. Parte del finanziamento (€ 11.578,64) veniva destinato, su richiesta della cliente, all'estinzione di una precedente linea di credito in essere con altra società finanziaria.

La convenuta ha poi precisato che il citato finanziamento – per il quale a gennaio 2010 veniva accordata alla cliente, invariati TAN e TAEG, una riduzione della rata a € 405,67 con conseguente allungamento del piano di ammortamento – presentava un debito residuo di € 21.781,39, di cui € 406,72 quale somma scaduta e impagata. Perdurando il ritardo nei pagamenti pattuiti, la posizione veniva affidata ad una società di recupero crediti con la quale la ricorrente stabiliva un piano di rientro. Ha poi sottolineato di aver ricevuto il reclamo della cliente in data 7.7.2010 e di aver respinto le contestazioni sollevate fornendo riscontro con nota del 18.8.2010.

Nel merito, l'intermediario ha sottolineato che il contratto in questione, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, è un prestito personale, inquadrabile, in quanto tale, nella categoria di operazioni *“Anticipi, Sconti Commerciali, Crediti Personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari”* per classi di importo superiori a € 5.000,00: il limite di usurarietà per tali operazioni era pari al 18,525% al momento della stipula del finanziamento in questione; il TAEG di quest'ultimo (17,54%) si collocava pertanto al di sotto. Alla luce di tali considerazioni ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

Il legale del ricorrente, con nota pervenuta alla Segreteria tecnica il 13 dicembre - giorno immediatamente precedente la data di riunione del Collegio - ha ribadito che *“l'importo finanziato presso [...] fu devoluto all'acquisto di beni di consumo ed infatti in favore della [ricorrente] non venne emesso alcun assegno né tantomeno effettuato alcun bonifico”.*

DIRITTO

La questione attiene sostanzialmente all'inquadramento del contratto stipulato, posto che da tale inquadramento dipende la collocazione del TAEG connesso all'operazione entro i limiti o meno del tasso soglia di usura.

Si è potuto, infatti, riscontrare che il tasso soglia (aumentato della metà) relativo al trimestre aprile/giugno 2008 risulta pari al 18,52% per le operazioni rientranti nella categoria *“Anticipi, Sconti Commerciali, Crediti Personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari di importo superiore a € 5.000”* e pari al 15,9% nel caso di *“Credito finalizzato all'acquisto rateale di importo superiore a € 5.000”.*

Ai fini della collocazione dell'operazione nella categoria per cui è applicabile il tasso inferiore, ai sensi della normativa primaria (art. 124 TUB, nella formulazione all'epoca vigente) e secondaria (Istruzioni per la rilevazione trimestrale del TEGM in vigore fino al secondo trimestre 2009, cat. 4, *“credito finalizzato”*), si ricava la necessità di una *“descrizione analitica dei beni e dei servizi”* da acquisire, dovendo, insomma, risultare, per potersi parlare di *“credito finalizzato”*, una stretta connessione *“tra l'acquisto di un bene o*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente".

Dall'esame della documentazione agli atti non è dato evincere una concreta finalizzazione del prestito accordato all'acquisto di determinati beni. Infatti, la comunicazione di concessione del finanziamento del 26.5.2008 riporta, nel campo "*bene acquistato*", la dicitura "*vendita prestiti personali*", la ricorrente, del resto, non avendo fornito alcuna indicazione, neppure di tipo generico, sulla tipologia di bene acquistato.

Il Collegio, di conseguenza, ritiene fondato l'inquadramento dell'operazione prospettato dall'intermediario, tale da rendergli applicabile la soglia di interessi superiore, con conseguente esclusione dell'usurarietà del tasso applicato al contratto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI